



REGOLAMENTO NAZIONALE

recante l'individuazione delle attività di volontariato sportivo e delle relative tipologie di spese ammissibili a rimborso forfettario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii.

Art. 1 – Scopo e ambito applicativo

1. Il presente Regolamento è predisposto ed emanato dalla Direzione Nazionale di ACSI - Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero - APS (nel prosieguo, per brevità, anche solo “ACSI APS”), ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, in attuazione dell'art. 29 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii.
2. Il presente Regolamento dà attuazione ai richiami legislativi e statutari sopra indicati e il suo articolato trova applicazione con riguardo ad ACSI APS, a tutti i suoi Comitati Regionali e Territoriali, nonché a tutti gli enti sportivi dilettantistici affiliati.

Art. 2 – Definizioni

1. Si definiscono **volontari sportivi**, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D.lgs. 36/2021, tutte le persone fisiche che “mettono a disposizione *il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.*”.
2. Si definiscono **manifestazioni sportive** di cui all'articolo 29, comma 2, del D.lgs. 36/2021 le competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali, a carattere anche non agonistico o amatoriale, e aventi per oggetto lo svolgimento delle discipline sportive di cui all'elenco contenuto nel Regolamento del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (di seguito RASD) indette da ACSI APS ovvero approvate e riconosciute dallo stesso ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del citato regolamento.
3. Si definiscono **eventi sportivi** di cui all'articolo 29, comma 2, del D.lgs. 36/2021 tutte le iniziative aventi ad oggetto lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese le attività didattiche, formative e di preparazione degli atleti, indette da ACSI APS ovvero approvate e riconosciute dallo stesso, aventi per oggetto le discipline sportive di cui all'elenco contenuto nel richiamato Regolamento del RASD, prive di carattere competitivo ed organizzate al fine di promuoverne l'esercizio e la diffusione presso la cittadinanza.

Art. 3 – Tipologie di attività ammissibili a rimborso

1. Le prestazioni dei volontari sportivi non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
2. Ai volontari sportivi di cui al presente Regolamento possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività di cui al successivo comma 3 svolte in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti da ACSI APS, purché nel limite complessivo di 400,00 (quattrocento/00) euro mensili, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 29, comma 2, del D.lgs. 36/2021 e ss.mm.ii.
3. In particolare, rientrano tra le attività ammissibili a rimborso svolte dal volontario sportivo:
 - a) Le attività sportive dilettantistiche;
 - b) le attività formative;
 - c) le attività didattiche;
 - d) le attività di preparazione degli atleti.

Art. 4 – Tipologie e limiti di spese ammissibili a rimborso

1. Le spese sostenute dal volontario sportivo, per essere rimborsabili, debbono presentare le seguenti caratteristiche:
 - a) La spesa deve essere effettivamente sostenuta;
 - b) La spesa deve essere sostenuta nelle modalità ed entro i limiti stabiliti da legge e dal presente Regolamento;
 - c) La spesa deve essere preventivamente approvata dall'organo di amministrazione del soggetto erogante.
2. **Sono rimborsabili in via forfettaria** - entro il valore massimo mensile di **400,00 (quattrocento/00) euro** – le seguenti spese sostenute dai volontari sportivi per lo svolgimento delle attività rientranti nell'ambito di cui al precedente articolo 3:
 - a) **vitto**;
 - b) **alloggio**;
 - c) **trasporto**. Rientrano in questa categoria:
 - c1) i titoli di viaggio (biglietti aerei, biglietti treno, biglietti bus, ricevute taxi, etc.);
 - c2) indennità chilometriche non eccedenti le tariffe ACI per tipologia di veicolo;
 - c3) altre spese inerenti al trasporto (parcheggio veicolo, pedaggi autostradali, etc.).
3. Nel limite mensile di cui al precedente comma 2, le spese sostenute dal volontario sportivo in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti da ACSI APS possono essere oggetto di rimborso forfettario entro **un importo massimo di € 80,00 al giorno** (elevato a **€ 200,00 al giorno** per le trasferte all'estero).

Art. 5 – Modalità operative

1. L'erogazione del rimborso forfettario è subordinata alla presentazione da parte del volontario al soggetto erogante di apposita autocertificazione in cui attesta che il rimborso percepito non comporta il superamento del limite mensile di € 400,00.
2. Non sono oggetto di rimborso forfettario secondo le modalità e i limiti quantitativi di cui al precedente art. 4 comma le spese sostenute da volontari diverse da quelle ivi definite.
3. È fatto obbligo al soggetto erogante di comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il RASD, come previsto ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.lgs. 36/2021.